



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 37/2025

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 25, comma 1 per cui *“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare il comma 6 per cui *“In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”*;

VISTA la direttiva 19 marzo 1993 n. 27720/928/46 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2022 che disciplina i criteri e le modalità di esercizio dei diritti di accesso civico “semplice”, “generalizzato” e documentale, ed in particolare l'art.12 rubricato “Regime dei costi”;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la “Riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, emanante il “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO altresì l'art. 1 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 che modifica la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 con il quale la prof.ssa Paola Severino è stata nominata Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2022, con il quale il Cons. Riccardo Sisti è stato nominato Segretario Generale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione a decorrere dalla data del provvedimento e per la durata di quattro anni;

VISTA la delibera del Segretario Generale n. 1 del 9 settembre 2022 riguardante l'organizzazione interna e il funzionamento della SNA;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 12 che introduce misure sul potenziamento della SNA;

RITENUTO di dover regolamentare i costi di riproduzione ed i diritti di ricerca e di visura per l'estrazione di copie di atti e documenti richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza della SNA;

SENTITA la Presidente

DECRETA

E' adottato l'allegato regolamento in materia di rimborso di costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca e di visura di atti e documenti richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza della Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente atto viene trasmesso agli organi di controllo per il seguito di competenza.

Cons. Riccardo Sisti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Regolamento in materia di rimborso di costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca e di visura di atti e documenti richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza della Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1

(Costi di riproduzione)

1. L'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
2. In deroga al disposto di cui al comma 1, l'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga l'oscuramento di dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 nonché del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101.
3. Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
4. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
5. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 ovvero in base al comma 2.

Art. 2

(Diritti di ricerca e di visura)

1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei, sono pari a euro 2,00 per ogni singola richiesta. Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.
2. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,25 per ogni pagina richiesta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

3. In deroga al disposto di cui al comma 2, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga l'oscuramento di dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 nonché del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Le somme relative ai costi e ai diritti indicati agli articoli 1 e 2 devono essere corrisposte mediante il sistema PagoPA.
2. La trasmissione degli atti o documenti richiesti potrà avvenire solo dopo il pagamento dei diritti dovuti tramite il sistema PagoPA.
3. Il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della SNA.